

## **DIFFERENZE RETRIBUTIVE: INTIMAZIONE DEL SINDACALISTA E PRESCRIZIONE**

### **Cassazione civile , sez. lavoro, sentenza 1 giugno 2007 n. 12876**

La prescrizione riguardo differenze retributive spettanti al lavoratore può essere legittimamente interrotta da un'intimazione ad adempiere fatta da un rappresentante sindacale, il quale dichiara di agire nell'interesse dello stesso. E' quanto ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione, sezione lavoro, nella sentenza 1° giugno 2007, n. 12876. La vicenda ha visto coinvolti degli eredi di un dipendente della Rete Ferroviaria Italiana, i quali chiedendo il diritto a delle differenze retributive che competevano a quest'ultimo, si sono visti opporre l'eccezione di prescrizione sulla base che i pretesi atti interruttivi sarebbero inefficaci poiché provenienti da un sindacalista, e pertanto, persona estranea al rapporto, senza che fosse dichiarata la qualità di rappresentante o di mandatario. La Cassazione, invece, ha dato ragione agli aventi causa del lavoratore, in quanto a proprio avviso, richiamando altra conforme giurisprudenza (Cass. 3.12.2002 n. 17157; Cass. 26.1.2006 n. 1550) ha sostenuto che per la costituzione in mora non è necessario il rilascio in forma scritta della relativa procura, ma questa può risultare da un comportamento univoco e concludente, che può essere posto in essere anche da un mandatario, purché l'atto sia idoneo a rappresentare al debitore che esso è compiuto per un altro soggetto, nella cui sfera giuridica è destinato a produrre effetti. Pertanto, anche in tema di differenze retributive l'intimazione ad adempiere compiuta da un mandatario, quale un rappresentante sindacale, il quale dichiara di agire nell'interesse del lavoratore, è idonea ad interrompere la prescrizione.